



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

47[^] Seduta

Mercoledì 20 novembre 2024

Deliberazione n. 335 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Proposta di legge al Parlamento recante "Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224".

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 19, assenti 12

...omissis...

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo n. 176/12[^] nel suo complesso e deciso l'esito – presenti e votanti 19, a favore 18, astenuti 1 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 22 novembre 2024

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'articolo 121, comma 2, della Costituzione italiana, che prevede la possibilità per i Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

VISTO l'articolo 16, comma 2, lettera t) della legge regionale 19 ottobre 2004, n.25 (Statuto della Regione Calabria);

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la proposta di provvedimento amministrativo n. 176/12[^] di iniziativa del consigliere regionale Mancuso, recante «Proposta di legge al Parlamento recante "Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224"»;

PRESO ATTO CHE la Prima Commissione consiliare, nella seduta del 16 ottobre 2024, si è determinata favorevolmente sul provvedimento in oggetto;

UDITO il relatore, Consigliere De Francesco, che ha illustrato il provvedimento;

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare la proposta di legge al Parlamento, recante: "Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224"», allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Presidente del Consiglio regionale di inoltrare al Parlamento la proposta di legge approvata.

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione n. 335 del 20 novembre 2024

RELAZIONE DESCRITTIVA

La legge 5 febbraio 1992, n. 122 recante "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione" e, in particolare l'articolo 7, comma 2, lett. b), prevede che il responsabile tecnico deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.

La legge 11 dicembre 2012, n. 224, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, recante "Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione", prevede, all'articolo 2, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. In particolare, con la legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono stati modificati i requisiti tecnici professionali concernenti l'attività di autoriparazione; in particolare sono state accorpate le sezioni "meccanica e motoristica" ed "elettrauto" nella nuova sezione della "meccatronica". A seguito di tale modifica: le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano già iscritte al Registro delle imprese sia per l'attività di meccanica - motoristica che per l'attività di elettrauto sono state abilitate d'ufficio alla nuova attività di "meccatronica"; mentre le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge, erano già iscritte nel Registro delle imprese e abilitate alla sola attività di meccanica - motoristica o alla sola attività di elettrauto potevano continuare a svolgere l'attività sino al 4 gennaio 2023. Successivamente, l'art. 22-ter del cd. Decreto milleproroghe (D.L. 198/2022), convertito in legge n.14 il 24/2/23, ha prorogato di un anno il termine per la regolarizzazione, pertanto, la data entro cui le imprese avrebbero dovuto regolarizzarsi e quella del 5 gennaio 2024. Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese sopra indicate avrebbero dovuto estendere l'abilitazione all'intero settore della Meccatronica, in via alternativa, tramite:

- a) la frequenza del preposto alla gestione tecnica agli appositi corsi integrativi di formazione regionale limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta (percorso di formazione ridotto a 40 ore);



Consiglio regionale della Calabria

- b) la rivalutazione del titolo di studio in possesso del preposto alla gestione tecnica, riconosciuto come titolo culturale abilitante per la sola sezione di meccanica-motoristica o elettrauto, ai fini dell'abilitazione alla nuova sezione della Meccatronica.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, relativamente al passaggio tra la vecchia Legge n. 122/1992 e la nuova disciplina, con Circolare n. 3703/C del 9 gennaio 2018 ha ribadito che il legislatore statale attraverso tale normativa, ha inteso venire incontro alle reiterate istanze giunte dalle associazioni di categoria miranti a consentire una maggiore libertà di intraprendere iniziative imprenditoriali nel settore della autoriparazione, specificando inoltre che tale spazio di operatività è tuttavia limitato nel tempo (10 anni), ed è a favore esclusivamente delle imprese già operanti nel settore – seppur limitatamente ad una o più sezioni di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 122/1992 – alla data di entrata in vigore della legge n. 224/2012, ed è condizionato al sostenimento di corsi di qualificazione entro il termine suindicato di 10 anni.

Allo stato attuale, essendo decorso il termine decennale, poi prorogato di un anno, sono tante le imprese, non solo in Calabria ma in tutta Italia, a non essere riuscite, nel suddetto arco temporale, prorogato al 5 gennaio 2024, ad adeguarsi alla norma statale; ne deriva che il Responsabile tecnico, anche nella persona del titolare, socio o amministratore, non potrà più abilitare l'impresa all'esercizio dell'attività di meccanica-motoristica o elettrauto con la conseguenza che l'Ufficio del Registro delle imprese ha già avviato il procedimento di divieto di prosecuzione dell'attività di meccanica-motoristica o elettrauto esercitata.

La formazione del responsabile Tecnico meccatronico delle autoriparazioni è, infatti, di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi, nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati e nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dall'Accordo del 12 giugno 2014 approvato dalla Conferenza. Occorre, pertanto, venire incontro alle esigenze lavorative e formative provenienti dai territori di riferimento, al fine di consentire, non solo alla Calabria ma a tutte le Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, di procedere alla riorganizzazione e, quindi, all'implementazione delle specifiche attività formative già avviate per la meccatronica delle autoriparazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, la presente proposta al Parlamento, propone di prorogare di un ulteriore anno la scadenza del termine del 5 gennaio 2024, per venire incontro alle esigenze provenienti dalle imprese già iscritte al Registro delle imprese e operanti in tutto il territorio statale, al fine di consentire, in



Consiglio regionale della Calabria

Calabria e in tutta Italia, l'adeguamento dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di meccatronica. La proroga è, infatti, indispensabile per consentire di sanare i ritardi nella organizzazione dei corsi regionali di qualificazione e creare le condizioni idonee per l'adeguamento della qualificazione degli autoriparatori. Nel frattempo, tutte le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvederanno a adottare l'immediata adozione di indirizzi operativi omogenei per implementare su tutto il territorio di riferimento la formazione professionale necessaria a coprire tutte le richieste formative e rendere efficace l'ulteriore proroga del termine per l'adeguamento dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di meccatronica.

La proposta si compone di un articolo volto a prorogare il termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224.

Relazione tecnico – finanziaria

Dal presente intervento di novellazione, avente carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

Proposta di provvedimento amministrativo recante: «Proposta di legge al Parlamento recante "Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224"»

Art.1

(Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224 (Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione), le parole: "per gli undici anni", sono sostituite dalle seguenti: "per i dodici anni".